

Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2020 — Kibelisa Ngambasai / Consiglio(Causa T-169/18) ⁽¹⁾

[«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei fondi – Proroga dell'iscrizione del nome del ricorrente nell'elenco delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Obbligo per il Consiglio di comunicare gli elementi nuovi che giustificano il rinnovo delle misure restrittive – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Eccezione di illegittimità»]

(2020/C 103/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roger Kibelisa Ngambasai (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile e S. Van Overmeire, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2017, L 328, pag. 19), per la parte in cui riguarda il ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Roger Kibelisa Ngambasai è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 7.5.2018.

Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2020 — Kande Mupompa / Consiglio(Causa T-170/18) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei fondi – Proroga dell'iscrizione del nome del ricorrente nell'elenco delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Obbligo per il Consiglio di comunicare gli elementi nuovi che giustificano il rinnovo delle misure restrittive – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Proporzionalità – Presunzione di innocenza – Eccezione di illegittimità – Adattamento delle conclusioni»)

(2020/C 103/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)